



REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

ARTICOLO 1 PRINCIPI GENERALI

1. Con il presente regolamento il comune di Bianco disciplina le modalità di esercizio dell'interpello del contribuente, ai fini l'attuazione delle norme contenute dall'art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente le "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", che all'art. 1 ha espressamente stabilito che gli enti locali devono provvedere ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla legge stessa.
2. Il presente regolamento viene predisposto anche ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina la potestà generale in materia regolamentare dei comuni e delle province.
3. Per interpello si intende la richiesta scritta presentata dal contribuente all'ente impositore finalizzata ad ottenere un parere vincolante sulla legittimità dell'interpretazione da dare alla norma tributaria applicabile ad un caso concreto e personale ed al conseguente comportamento da adottare.

ARTICOLO 2 - ORGANI COMPETENTI

1. Il soggetto competente ad esaminare l'istanza di interpello è il funzionario responsabile del tributo che è oggetto dell'istanza stessa.
2. Per il tempestivo e corretto esame delle istanze di interpello il funzionario responsabile del tributo può anche avvalersi della consulenza di esperti del settore tributario.

ARTICOLO 3 - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI INTERPELLO

1. Ciascun contribuente nel caso in cui ricorrano obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria, può inoltrare al funzionario responsabile del tributo interessato un'istanza di interpello che riguarda l'applicazione della norma stessa a casi concreti e personali. Sussistono le obiettive condizioni di incertezza quando le norme che disciplinano il tributo sono oggettivamente equivoche e possono quindi dare luogo ad interpretazioni diverse.
2. L'istanza di interpello può essere presentata anche da soggetti che, in base alla legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
3. Il contribuente deve presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento esposto nell'istanza o di dare attuazione alla disposizione normativa oggetto dell'interpello.
4. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, nè sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione stabiliti dalle leggi che disciplinano i tributi locali.
5. L'istanza di interpello non può essere proposta con riferimento ad accertamenti tecnici.
6. L'istanza di interpello non può essere presentata da associazioni in nome e per conto degli associati. Le associazioni possono legittimamente attivare la procedura di interpello soltanto se la questione prospettata nell'istanza si



riferisce ad un caso concreto che riguarda l'associazione e non i propri associati.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI INTERPELLO

1. L'istanza di interpello deve essere redatta in carta libera, e deve essere presentata al funzionario responsabile del tributo, mediante:

- consegna a mano;
- spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento;
- spedizione per posta elettronica al seguente indirizzo:uff.tributibianco@tiscali.it.

2. La consegna a mano dell'istanza di interpello si effettua presso l'Ufficio tributi nei giorni di lunedì e venerdì di ogni settimana dalle ore 10,00 alle ore 13,00. L'Ufficio tributi rilascia al contribuente idonea ricevuta comprovante la data dell'avvenuta protocollazione dell'istanza.

ARTICOLO 5 - CONTENUTO DELL'ISTANZA DI INTERPELLO

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente e del suo eventuale legale rappresentante;
- b) la specifica e circostanziata descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza, relativamente alle disposizioni tributarie applicabili;
- c) la precisa ed univoca indicazione del comportamento che il contribuente intende porre in essere e della soluzione interpretativa che intende adottare per dare attuazione alla disposizione normativa oggetto dell'interpello;
- d) l'indicazione del domicilio del contribuente o, nel caso di società la sede sociale, o dell'eventuale soggetto presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni da parte del funzionario responsabile del tributo;
- e) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

2. Nell'istanza devono essere indicati anche gli eventuali recapiti di fax o telematico, necessari per garantire una rapida ed efficace comunicazione da parte del funzionario responsabile del tributo.

3. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione che non è in possesso del comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, e che è rilevante ai fini dell'esatta individuazione e della corretta qualificazione della fattispecie impositiva prospettata. E' fatta sempre salva la facoltà del comune di acquisire, ove necessario, gli originali dei documenti non posseduti.

4. La mancata sottoscrizione dell'istanza di interpello è sanata nel caso in cui il contribuente provvede alla sua regolarizzazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del funzionario responsabile del tributo. In questo caso l'istanza si considera regolarmente presentata alla data in cui avviene la sottoscrizione. In mancanza di sottoscrizione nel termine di 30 giorni dall'invito del funzionario responsabile del tributo, l'istanza diviene inammissibile.



ARTICOLO 6 - PROCEDURA PER L'ESAME DELL'ISTANZA DI INTERPELLO

1. Il funzionario responsabile del tributo, ricevuta l'istanza di interpello, deve esaminarla tempestivamente e deve rispondere per iscritto, motivando la propria decisione.
2. La risposta scritta e motivata, deve essere comunicata o notificata al contribuente mediante raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti indicati nell'istanza di interpello, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data in cui è avvenuta la consegna a mano o dalla data della ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'ente locale, ovvero dalla data in cui l'istanza è stata sottoscritta ai fini della sua regolarizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 4, del presente regolamento. La risposta può essere fornita per via telematica.
3. Qualora non sia possibile formulare una risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza di interpello, il funzionario responsabile del tributo può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso, il termine di centoventi giorni di cui al comma 2, del presente articolo decorre dalla data di ricezione, da parte del funzionario responsabile del tributo della documentazione integrativa, che deve essere consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello stabilite nell'art. 4 del presente regolamento.
4. Quando l'istanza di interpello venga formulata da un elevato numero di contribuenti e sia relativa alla stessa questione od a questioni analoghe tra loro, il comune può fornire una risposta collettiva attraverso un apposito atto al quale deve essere data tempestiva diffusione mediante specifiche forme di comunicazione istituzionale, anche ai sensi delle disposizioni della legge 7 giugno 2000, n. 150.

ARTICOLO 7 - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA A ENTE LOCALE, UFFICIO O ORGANO INCOMPETENTE

1. Nel caso in cui l'istanza d'interpello venga presentata ad un ufficio tributi di un comune diverso da quello competente o anche al Ministero dell'economia e delle finanze, o agli uffici centrali o periferici delle Agenzie delle Entrate o del Territorio ovvero ad altri organi non competenti, l'istanza non ha alcun effetto nei confronti del comune fino a quando gli uffici incompetenti non provvedono a trasmetterla al funzionario responsabile del tributo del comune competente, dandone al tempo stesso notizia al contribuente.
2. Nel caso di cui al comma 1, il termine di 180 giorni di cui all'art. 6, comma 2, del presente regolamento decorre dalla data di ricezione dell'istanza da parte del funzionario responsabile del tributo del comune competente.

ARTICOLO 8 - MANCANZA DELLE OBIETTIVE CONDIZIONI DI INCERTEZZA DELLA NORMA

1. Non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, nell'ipotesi in cui il comune abbia compiutamente fornito con apposite note la soluzione interpretativa di fattispecie corrispondenti a quella prospettata dal contribuente, che siano state portate a conoscenza dei contribuenti mediante specifiche forme di comunicazione istituzionale, anche ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150.



2. Non ricorrono, altresì, le obiettive condizioni di incertezza di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, qualora la soluzione interpretativa di fattispecie impositive corrispondenti a quella prospettata dal contribuente sia stata offerta dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso circolari, risoluzioni, istruzioni o note, che siano state portate a conoscenza del contribuente anche attraverso la pubblicazione nel sito www.finanze.gov.it, link "Banca dati documentazione tributaria".

3. Non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, quando la questione proposta dal contribuente è stata risolta dalla giurisprudenza in modo univoco, così da potersi affermare che vi è un orientamento consolidato in materia.

4. Il funzionario responsabile del tributo, pur in presenza delle ipotesi indicate nei precedenti commi del presente articolo, deve in ogni caso comunicare o notificare al contribuente, nelle forme di cui all'art. 6, comma 1, del presente regolamento, l'eventuale inammissibilità dell'istanza di interpello, con l'espressa indicazione della circolare, della risoluzione, dell'istruzione, della nota o delle pronunce giurisprudenziali da cui può desumersi la soluzione interpretativa oggetto dell'interpello.

ARTICOLO 9 - IMPOSSIBILITÀ DI ATTUARE LA PROCEDURA DI INTERPELLO

1. Il funzionario responsabile del tributo non dà luogo all'attivazione della procedura dell'interpello se le questioni prospettate nell'istanza non rispondono ai requisiti stabiliti nell'art. 5, comma 1, del presente regolamento.

2. Nel caso in cui:

- manchi nell'istanza la specifica e circostanziata descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza relativamente alle disposizioni tributarie applicabili;

- non venga esposta la precisa ed univoca indicazione del comportamento che il contribuente intende porre in essere per dare attuazione alla disposizione normativa oggetto dell'istanza;

- non sia indicata la soluzione interpretativa che si intende offrire;

il funzionario responsabile del tributo, deve comunque rispondere per iscritto al contribuente, motivando la propria decisione di inammissibilità dell'interpello attraverso una delle seguenti precisazioni:

- "L'istanza di interpello non può essere presa in considerazione in quanto non riguarda obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie; la questione, infatti, è stata risolta da...";

- "L'istanza di interpello non può essere presa in considerazione in quanto non concerne l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali";

- "L'istanza di interpello non può essere presa in considerazione in quanto non viene espressamente indicata la soluzione interpretativa ed il comportamento che si intende adottare per dare attuazione alla norma tributaria".

ARTICOLO 10 - EFFICACIA DELLA RISPOSTA DELL'ENTE LOCALE ALL'ISTANZA DI INTERPELLO

1. La risposta formulata dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di 120 giorni indicato dall'art. 6, comma 2, del presente regolamento, ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha presentato l'istanza di interpello, e solo limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza stessa.



2. Quando la risposta del funzionario responsabile del tributo su istanze di interpello ammissibili, contenenti cioè tutte le indicazioni di cui all'art. 5, comma 1, del presente regolamento, non pervenga al contribuente entro il termine di 120 giorni indicato dall'art. 6, comma 2, del presente regolamento, si deve intendere che il comune concordi con l'interpretazione della disposizione normativa e con il comportamento prospettato dal contribuente nell'istanza di interpello. Si forma in tal caso il silenzio assenso.

3. E' nullo qualsiasi atto amministrativo emanato dal funzionario responsabile del tributo, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, che sia in contrasto con la risposta comunicata o notificata al contribuente, o con l'interpretazione della disposizione normativa fornita o con il comportamento prospettato dal contribuente sui quali si è formato il silenzio assenso ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. L'efficacia della risposta data dall'ente locale sia ai sensi del comma 1 e sia ai sensi del comma 2 del presente articolo, si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, fatta salva la rettifica della soluzione interpretativa da parte del funzionario responsabile del tributo.

5. Il comune può rettificare la risposta data in precedenza, o quella che è emersa a seguito del silenzio assenso di cui al comma 2 del presente articolo. In tal caso il qualora il contribuente abbia applicato la norma tributaria e si sia comportato conformemente all'esito dell'interpello, si dovrà attenere alla risposta rettificativa soltanto per i futuri adempimenti tributari. Nel caso in cui la rettifica del comune interviene quando il contribuente non ha ancora applicato la norma tributaria, il funzionario responsabile del tributo richiede il pagamento dell'imposta o della tassa eventualmente dovuti e dei relativi interessi, senza procedere all'irrogazione di sanzioni.

ARTICOLO 11 - LA RISPOSTA DELL'ENTE LOCALE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO INAMMISSIBILI

1. Nel caso in cui l'istanza formulata dal contribuente sia inammissibile in quanto priva degli elementi indicati dall'art. 5, comma 1, del presente regolamento, il comune può in ogni caso predisporre una risposta, che in tali ipotesi non assume, però, il valore di una risposta ad un atto di interpello, ma sono una semplice soluzione a quesiti prospettati su specifiche materie.

ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento ha effetto a decorrere dal 01/01/2009

APPROVATO CON DELIBERA DEL COINSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 06/10/2008
Apportate modifiche con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 06/04/2009.